

Diletta Girardi
notaio

Via Sant'Antonio, 11 - 20122 Milano
tel. 02 40709981
segreteria@studionotarile.com

Repertorio n. 1777

Raccolta n. 1365

**VERBALE NON CONTESTUALE DI ASSEMBLEA
DI SOCIETÀ PER AZIONI
REPUBBLICA ITALIANA**

**REGISTRATO A
Milano DP2**

il 30/11/2023
n. 117114
serie 1T
euro 200,00

Il ventisette novembre duemilaventitré.

In Milano, nel mio studio in via Sant'Antonio n. 11.

Io sottoscritta dottoressa **Diletta Girardi**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea della società

"PORTOBELLO S.P.A."

con sede in Pomezia (RM), Piazzale della Stazione s.n.c. - Località Santa Palomba, capitale sociale deliberato euro 732.450,40 (settecentotrentaduemilaquattrocentocinquanta virgola quaranta), sottoscritto e versato per euro 674.450,40 (seicentostantaquattromilaquattrocentocinquanta virgola quaranta), iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma con il Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione 13972731007, R.E.A. n. RM-1486865, società ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

la quale si è riunita in seconda convocazione in data 23 novembre 2023, presso il mio studio alle ore 14 (quattordici) e minuti 30 (trenta), con modalità in presenza e mediante intervento in videoconferenza, alla mia costante presenza, per discutere e deliberare - relativamente alla parte straordinaria - sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter cod. civ., ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni, anche convertibili, fino a massimi euro 20.000.000,00, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 e 8 e dell'articolo 2349 cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il presente verbale di assemblea, relativamente alla parte straordinaria, viene da me notaio redatto su richiesta dell'organo amministrativo della società in forma non contestuale, mantenendo l'utilizzo della forma verbale al presente per una migliore intellegibilità dell'atto.

L'assemblea si è svolta come segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Peligra Pietro, ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale, il quale, presente di persona, ultimate le attività propedeutiche alla tenuta dell'assemblea straordinaria, dà avvio ai lavori alle ore 14 (quattordici) e minuti 35 (trentacinque), accerta e constata quanto segue:

- che il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 619.490,40 (seicentodiciannovemilaquattrocentonovanta virgola quaranta) ed è suddiviso in numero 3.511.702 (tremilionicinquecentoundicimilasettecentodue) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale (per il quale l'indicazione di n. 3.236.902 (tremilioniduecentotrentaseimilanovecentodue) risultante dal Registro delle Imprese è in corso di rettifica, con comunicazione unica telematica in data 21 novembre 2023 protocollo in pari data n. PRA/558788/2023), ammesse sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (prima denominato AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale);
- che la Società detiene n. 8.550 (ottomilacinquecentocinquanta) azioni proprie, per le quali il voto risulta sospeso;
- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata in data 6 novembre 2023, in questo luogo, alle ore 14 e minuti 30, in seconda convocazione, a norma di legge e ai sensi

dell'articolo 14 dello statuto sociale, come da avviso recante tutte le indicazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari e in conformità alle stesse, pubblicato in data 6 novembre 2023 sul sito internet della società www.portobellospa.com, sezione "Investor Relations – Assemblee" e sul sito internet www.borsaitaliana.it, alla sezione "Azioni/Documenti" e, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi del 6 novembre 2023;

- che è andata deserta la riunione in prima convocazione, regolarmente convocata in data 22 novembre 2023, in questo luogo, alle ore 14 e minuti 30, per mancanza della costituzione dei quorum di legge;

- che dall'avviso di convocazione risulta che *"La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno 17 novembre 2023), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato (la Comunicazione dell'Intermediario) che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora tale Comunicazione dell'Intermediario sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.*

La Comunicazione dell'Intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (c.d. record date, ossia il giorno 13 novembre 2023). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.";

- che sono pervenute regolarmente Comunicazioni da n. 16 (sedici) soci, come risulta dal documento che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che dall'avviso di convocazione si prevede che l'intervento degli aventi diritto potrà avvenire anche e tramite collegamento in video-audio conferenza da remoto, secondo le modalità nel dettaglio previste dall'avviso di convocazione;

- che l'intervento all'assemblea degli amministratori, dei sindaci, nonché dei restanti soggetti legittimati, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate dalla Società, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza;

- che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;

- che l'avviso di convocazione reca l'indicazione sulle modalità e i tempi della delega;

- che è presente il 41,56% (quarantuno virgola cinquantasei per cento) del capitale sociale avente diritto di voto, in conformità alle vigenti disposizioni, intervenuto in videoconferenza - ad eccezione di esso presidente presente di persona -, in persona di n. 8 (otto) soci per un totale di n.1.459.373 (unmilionequattrocentocinquantanove-milatrecentosettantatré) azioni ordinarie aventi diritto di voto, come risulta dall'elenco nominativo dei soci intervenuti che si allega al presente verbale sotto la lettera "B", per cui constata che sono intervenuti a questa assemblea complessivamente n. 1.467.923 (unmilionequattrocentosessantasettemilanovecentoventitré) azioni ordinarie, pari al 41,80% (quarantuno virgola ottanta per cento) del capitale sociale - comprensivo delle azioni proprie - sul totale di n. 3.511.702 (tremilionicinquecentoundicimilasettecentodue) azioni ordinarie;

- che è presente parte del Consiglio di Amministrazione in persona di sé medesimo quale Presidente Peligra Pietro, presente di persona, e che intervengono in videocon-

ferenza l'Amministratore Delegato e Consigliere Prete Simone e i Consiglieri Bacchi Roberto e Di Giuseppe Mirco;

- che risulta assente il consigliere Esposito Ciro;
- che è presente in videoconferenza l'intero Collegio Sindacale in persona del Presidente Dott. Rappoli Vincenzo e dei Sindaci Effettivi Dott. Federici Franco e Dott. Pellegrino Gianluca;
- che si è accertato dell'identità e della legittimazione degli intervenuti;
- che si è accertato del corretto funzionamento del sistema di videoconferenza utilizzato e in particolare che tale sistema consenta al presidente stesso di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione e permetta agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- che l'assemblea è quindi validamente costituita in seconda convocazione ed è idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, come sopra indicati.

Il Presidente quindi richiede formalmente che i partecipanti all'odierna Assemblea dichiarino l'eventuale sussistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, o dell'esistenza di patti parasociali, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto Sociale, non conosciute dal Presidente e dal Collegio Sindacale e nessuna dichiarazione viene resa in tal senso.

Il Presidente precisa e comunica:

- che il modulo di delega è stato messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società;
- che non sono intervenute richieste di integrazione dell'ordine del giorno;
- che in base alle informazioni e comunicazioni pervenute alla società i soggetti che risultano direttamente o indirettamente possessori di azioni con diritto di voto in misura pari o superiore al 3% (tre per cento) del capitale sociale sono gli azionisti Prete Simone, Caporicci Stefano, Peligra Pietro, Expandi S.r.l.;
- che si ometterà la lettura integrale dei documenti, per tutti i punti posti all'ordine del giorno, dal momento che è stata messa a disposizione dei soci una informativa concernente l'argomento posto all'ordine del giorno e le relative proposte del Consiglio di Amministrazione;
- che sono state eseguite a norma di legge e di statuto e nei termini previsti, le comunicazioni utili a legittimare l'intervento in Assemblea da parte degli Azionisti;
- che nel corso della presente assemblea, in base alle norme dello Statuto sociale e del Regolamento assembleare-elettorale prima citate, le proposte di deliberazione sono votate in modo palese a voce, con comunicazione dei voti espressi da parte del Presidente, e che i nominativi dei soci favorevoli, contrari o astenuti risulteranno dalla votazione;
- che, nel corso della Assemblea, comunicherà ai presenti, prima della votazione, i dati aggiornati sulle presenze.

DISCUSSIONE

A questo punto il Presidente passa alla trattazione dell' argomento posto all'ordine del giorno della parte straordinaria, relativo alla proposta di modifica dello statuto sociale con l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni, anche convertibili, fino ad un massimo di complessivi euro massimi euro 20.000.000 (ventimilioni), attribuendo anche la facoltà di escludere il diritto di opzione e di aumentare gratuitamente il capitale, anche ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 e 8 e dell'articolo 2349 cod. civ, il tutto come meglio risulta dalla "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione", illustrata dal Presidente ai pre-

sentì, che si allega al presente atto sotto la lettera "C", redatta in data 6 novembre 2023, già depositata presso la sede della società e pubblicata sul sito internet della società in data 6 novembre 2023 perchè i soci potessero prenderne visione, precisando che da tale relazione risultano in modo dettagliato:

- l'oggetto della delega, sia in relazione alla delega di aumento del capitale sia in relazione alla delega relativa all'aumento di prestiti obbligazionari convertibili, con relativo aumento a servizio, e eventuale emissione di *warrants* o *bonus shares*;
- le motivazioni della delega i criteri per il suo esercizio;
- i criteri e le modalità per l'eventuale esclusione del diritto di opzione;
- i criteri per la determinazione del prezzo di emissione e il rapporto di assegnazione delle azioni;
- i criteri per la determinazione del prezzo di emissione e del rapporto di conversione delle obbligazioni;
- il rapporto di esercizio dei *warrants* o degli strumenti finanziari.

Il presidente precisa che l'operazione ha lo scopo di rendere più agile e veloce l'attuazione degli aumenti in aderenza alle esigenze del mercato.

Si segnala che quanto precede non comporta alcun diritto di recesso da parte degli Azionisti.

A questo punto il Presidente dà atto che il quorum costitutivo da lui comunicato all'inizio dell'Assemblea è rimasto invariato e che votano azioni pari al 100% (cento per cento) delle azioni rappresentate in aula, ad eccezione delle azioni proprie per cui il voto è sospeso.

Il Presidente invita a questo punto gli intervenuti, se vogliono prendere la parola, a voler formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Non essendoci interventi, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione, invitando il notaio Diletta Girardi a dare lettura alla proposta di delibera relativa all'operazione e invita gli aventi diritto a esprimere la manifestazione di voto.

Dopo esauriente discussione, l'assemblea esprime i propri voti a voce, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, con l'esito seguente:

- azioni favorevoli 1.440.473 (unmilionequattrocentoquarantamilaquattrocentosettantatré), pari al 41,02% (quarantuno virgola zero due per cento) del capitale sociale;
- azioni contrarie 18.900 (diciottomilanovecento), pari allo 0,54% (zero virgola cinquantaquattro per cento) del capitale sociale;
- nessuna azione astenuta;

come meglio risulta dal foglio allegato al presente atto sotto la lettera "D", contenente l'elenco dei presenti con gli esiti della votazione, riferibile a ciascun azionista.

Il Presidente dichiara quindi che l'assemblea a maggioranza

HA DELIBERATO:

- I -

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, entro massimo cinque anni dalla deliberazione, per massimi euro 20.000.000 (ventimilioni), comprensivi di sovrapprezzo, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, mediante emissione di azioni ordinarie, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, cod. civ. ed anche in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., nonché la facoltà, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., di emettere obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni ordinarie della società, per il medesimo periodo di tempo, e fino a concorrenza del medesimo ammontare massimo (unitariamente inteso), con conseguente facoltà di deliberare il relativo aumento di capitale a

servizio della conversione, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ. ovvero anche con esclusione dello stesso ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, cod. civ., con la facoltà di abbinare gratuitamente eventuali *warrants* o altri strumenti finanziari, il tutto ai termini e secondo le condizioni e i criteri a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi, risultanti in modo dettagliato dalla Relazione dell'Organo Amministrativo, già illustrata in discussione e già allegata al presente atto sotto la lettera "C".

- II -

di inserire nell'articolo 6 – (Capitale sociale) del vigente Statuto Sociale il seguente nuovo paragrafo:

“6.6. L'assemblea straordinaria in data 23 novembre 2023 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro cinque anni dalla deliberazione, per massimi euro 20.000.000 comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, cod. civ. e anche in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., nonché la facoltà, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., di emettere obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni ordinarie della società, per il medesimo periodo di tempo, e fino a concorrenza del medesimo ammontare massimo (unitariamente inteso), con conseguente facoltà di deliberare il relativo aumento di capitale a servizio della conversione, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ. ovvero anche con esclusione dello stesso ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, cod. civ., il tutto ai termini e secondo le condizioni e i criteri a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi, fissati nella medesima deliberazione.”.

- III -

di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare e introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti e provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario e opportuno, nessuno escluso o eccettuato; di autorizzare quindi il Presidente e l'Amministratore Delegato pro-tempore a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello statuto sociale.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ha sciolto l'assemblea alle ore 15 (quindici) e minuti 00 (zero).

Si allega al presente atto su richiesta del presidente il testo aggiornato dello statuto sociale sotto la lettera "E".

Scritto in parte da me notaio e in parte da persona di mia fiducia, su tre fogli per undici pagine e sottoscritto alle ore sedici e trenta.

Firmato:

DILETTA GIRARDI

Riepilogo delle Certificazioni Assembledari esportate su GEAS per la società
PORTOBELLO SPA
 - Tipo di Assemblea: S -

ID	Anagrafica	Az.1 : O	% C.S.	Az.2 :	% C.S.	N.Bigl.
14	BELLINI MATTEO nato il 02/12/1969 a MILANO (086) residente in VIA MARIO BORSA, 65, 20151 MILANO (MI) (086)	6.300	0	0,00000	0	1
11	BETTI ALESSANDRO nato il 20/10/1940 a CUNEO (086) residente in VIA LUIGI SETTEMBRINI 60, 20124 MILANO (MI) (086)	0,17940	0	0,00000	0	1
13	DEFA ENDEAVOUR AS residente in SLEPENVDEIEN 108, BILLINGSTAD (EE) (048)	300	0	0,00000	0	1
8	DI FALCO ANNA MARIA nato il 19/09/1950 a VITTORIA (086) residente in VIA FIRENZE 20, 95100 CATANIA (CT) (086)	0,00854	0	0,00000	0	1
6	DI GIUSEPPE MIRCO nato il 16/04/1974 a MONTEROTONDO (086) residente in VIA LUIGI MANFREDINI 23, 00133 ROMA (RM) (086)	18.000	0	0,00000	0	1
2	EXPANDI SRL residente in LUNGOTEVERE DI PIETRA PAPA 95, 00146 ROMA (RM) (086)	0,51257	0	0,00000	0	1
16	INCLIMONA MARIA GIUSY nato il 20/01/1973 a SCICLI (086) residente in VIA CASSIA 4, 97018 SCICLI (RG) (086)	5.000	0	0,00000	0	1
10	MARRONE MARCO nato il 13/03/1974 a ANZIO (086) residente in VIA DELLA FORNACE 51, 00042 ANZIO (RM) (086)	0,14238	0	0,00000	0	1
5	MATILDE SAS DI MABE SRL SEMPLIFICATA E C residente in VIA MERULANA 234, 00185 ROMA (RM) (086)	0,14238	0	0,00000	0	1
3	PANFILI ROBERTO nato il 29/08/1978 a ROMA (086) residente in VIA DEL FOSSO FIORANELLO, 00134 ROMA (RM) (086)	2.850	0	0,00000	0	1
7	PELIGRA MASSIMILIANO nato il 27/06/1982 a VITTORIA (086) residente in VIA MASSARENTI 1, 20148 MILANO (MI) (086)	0,08116	0	0,00000	0	1
4	PELIGRA PIETRO nato il 05/06/1978 a VITTORIA (086) residente in VIA ASTI 21, 20149 MILANO (MI) (086)	750	0	0,00000	0	1
1	PRETE SIMONE nato il 08/06/1981 a ROMA (086) residente in VIALE CITTA' D'EUROPA 40, 00144 ROMA (RM) (086)	0,02136	0	0,00000	0	1
12	RUSSO ANGELO nato il 30/07/1995 a NAPOLI (086) residente in VIA EMANUELE GIANTURCO 140 IS. 5 SC. 80143 NAPOLI (NA) (086)	25.000	0	0,00000	0	1
15	TRINGALI LORENZO nato il 09/05/1992 a VERBANIA (086) residente in VIA GIUSTINO FORTUNATO 2/A, 96017 NOTO (SR) (086)	0,71191	0	0,00000	0	1
9	VOLTERRANI GIORGIA nato il 04/11/1993 a ROMA (086) residente in VIALE CITTA' D'EUROPA 40, 00144 ROMA (RM) (086)	55.050	0	0,00000	0	1

ALLEGATO "A" AL REP. 1777/1365

Riepilogo delle Certificazioni Assembleari esportate su GEAS per la società
PORTOBELLO SPA
 - Tipo di Assemblea: S -

ID	Anagrafica	Az.1 : O	% C.S.	Az.2 :	% C.S.	N.Bigl.
16 azionisti.						
	Totali:	1.480.873		0		17
	Cap.Soc.:	42.170		0,00000		
		3.511.702		0		

INTERVENTO					
Soggetto	Azioni	%	Votante	Carica	Partecipazione
Prete Simone	702.670	20,01%	In proprio	NA	Videoconferenza
Pietro Peligra	518.120	14,75%	In proprio	NA	Di persona
Expandi Srl	133.333	3,80%	Simone Prete	Amministratore	Videoconferenza
Roberto Panfili	55.050	1,57%	In proprio	NA	Videoconferenza
Matilde Sas	25.000	0,71%	Di Giuseppe Mirco	Accomandatario	Videoconferenza
DEFA ENDEAVOUR AS	18.000	0,51%	Cortellino Raffaella	Soggetto Delegato	Videoconferenza
Bellini Matteo	6.300	0,18%	In proprio	NA	Videoconferenza
Tringali Lorenzo	900	0,03%	In proprio	NA	Videoconferenza
Azioni proprie	8.550	0,24%	NA		
	1.467.923	41,80%			

PORTOBELLO

Portobello S.p.A.


**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

in prima convocazione, in data **22 NOVEMBRE 2023**

in seconda convocazione, in data **23 NOVEMBRE 2023**

Sede legale in Pomezia (RM), Z.I. Santa Palomba, Piazzale della Stazione S.n.c.

Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma al n. 13972731007



D. Ferrero

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PORTOBELLO S.P.A. SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA CONVOCATA PER IL 22 NOVEMBRE 2023, IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL GIORNO 23 NOVEMBRE 2023, IN SECONDA CONVOCAZIONE

Signori azionisti,

siete stati convocati in Assemblea in sede straordinaria, di Portobello S.p.A. ("**Portobello**", la "**Società**" o l'"**Emittente**") per discutere e deliberare in merito alle proposte di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-tercod. civ., ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni, anche convertibili, fino a massimi euro 20.000.000,00, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 e 8 e dell'articolo 2349 cod. civ. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter cod. civ., ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni, anche convertibili, fino a massimi euro 20.000.000,00, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 e 8 e dell'articolo 2349 cod. civ. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

Con riferimento al primo ed unico argomento posto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per il conferimento di una delega, ai sensi rispettivamente degli articoli 2443 e 2420-ter cod. civ., ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili e/o a conversione obbligatoria o comunque danti diritto ad acquisire o sottoscrivere azioni, anche con l'esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 e 8 e dell'articolo 2349 cod. civ. (la "Delega").

Vi illustriamo, quindi, le modalità ed i termini dell'operazione proposta.

Oggetto della Delega

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2443 e 2420-ter cod. civ. e in conformità allo statuto sociale di Portobello, l'Assemblea dei Soci potrà attribuire agli amministratori, rispettivamente, la facoltà:


- a. di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 anni dalla data di deliberazione della modificazione;
- b. di emettere in una o più volte obbligazioni anche convertibili, fino a un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 anni dalla data di deliberazione della modificazione (in tal caso, la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale).

Nel caso in cui la delega conferita comprenda la facoltà dell'organo amministrativo di dare esecuzione alla stessa anche eventualmente escludendo in tutto o in parte il diritto di opzione ai sensi dei commi 4 primo periodo e 5 dell'articolo 2441 cod. civ., all'atto dell'esercizio di tale facoltà si applica, in quanto compatibile, il comma 6 dell'articolo 2441 cod. civ. e lo statuto sociale determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi nell'esercizio della delega. In aggiunta, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione ai sensi del comma 4, secondo periodo, dell'articolo 2441 del codice civile, il prezzo di emissione dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni e ciò dovrà essere confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione ai sensi di legge e di statuto.

Per le motivazioni e gli obiettivi meglio descritti nel prosieguo, la Delega che Vi proponiamo di conferire al Consiglio di Amministrazione è ampia e generale. In particolare, essa comprende la facoltà di:

- 1) ai sensi degli articoli 2443 e 2349 cod. civ.:
 - (i) aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie:
 - a) da offrire in opzione agli aventi diritto; e/o
 - b) da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo (vale a dire anche mediante conferimento in natura), 4, secondo periodo (vale a dire nei limiti di un decimo del capitale preesistente), 5 (vale a dire quando l'interesse della società lo esige) e 8 (vale a dire in sottoscrizione ai dipendenti) dell'articolo 2441 cod. civ.;
 - (ii) abbinare gratuitamente alle suddette azioni eventuali *warranto bonus shares* o altri strumenti di *equity* quasi *equity* che in generale diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione e/o obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni (eventualmente anche emesse dal Consiglio di Amministrazione nell'esercizio di una delega ai sensi dell'articolo 2420-ter cod. civ.) ovvero obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo 2410 cod. civ.;

Delega G



- (iii) aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, al servizio dell'esercizio dei *warranto* degli strumenti finanziari di cui al precedente punto (ii) e/o di *warranto* strumenti finanziari abbinati alle obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo 2410 cod. civ. ovvero alle obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni (eventualmente anche emesse dal Consiglio di Amministrazione nell'esercizio di una delega ai sensi dell'articolo 2420-tercod. civ.);
- (iv) aumentare in una o più volte il capitale sociale, in via gratuita, mediante emissione di azioni ordinarie da assegnare ai prestatori di lavoro ai sensi dell'articolo 2349 cod. civ. anche a servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari;
- (v) chiedere l'ammissione a quotazione del *warranto* e/o degli strumenti finanziari e/o delle obbligazioni di cui sopra in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri;

fermo restando l'esercizio della suddetta Delega entro il periodo di 5 anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della stessa (vale a dire il termine massimo previsto dal codice civile);

2) ai sensi dell'articolo 2420-ter cod. civ.:

- (i) emettere, in una o più tranches, obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni:
 - a) da offrirsi in opzione agli aventi diritto; e/o
 - b) da offrire a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 2441 cod. civ.

deliberando il corrispondente aumento di capitale a servizio delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione;

- (ii) abbinare gratuitamente a tali obbligazioni eventuali *warranto bonus shares* o altri strumenti di *equity* quasi *equity* che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione e/o ulteriori obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni (eventualmente anche emesse dal Consiglio di Amministrazione nell'esercizio di una delega ai sensi dell'articolo 2420-tercod. civ.) ovvero obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo 2410 cod. civ.;
- (iii) aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, al servizio dell'esercizio dei *warranto* degli strumenti finanziari di cui al precedente punto (ii) e/o di *warranto* strumenti finanziari abbinati alle obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo 2410 cod. civ. ovvero alle obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni (eventualmente anche emesse dal Consiglio di Amministrazione nell'esercizio di una delega ai sensi dell'articolo 2420-tercod. civ.);
- (iv) chiedere l'ammissione a quotazione delle obbligazioni di cui sopra e/o dei correlati *warranto* strumenti finanziari in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri;

fermo restando l'esercizio della suddetta Delega entro il periodo di 5 anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della stessa (vale a dire il termine massimo di cui al codice civile).

In ogni caso, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega *sub* 1) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni emesse nell'esercizio della Delega *sub* 2) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo di euro 20.000.000,00, ciò al fine del perseguimento degli obiettivi di sviluppo della Società. Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega *sub* 1) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio delle obbligazioni emesse nell'esercizio della Delega *sub* 2) e/o dell'esercizio dei *warranto* strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio di tali Deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo (unitariamente inteso).

Motivazioni della delega e criteri per il suo esercizio

La Delega, nell'ampiezza dei termini proposti, consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie che possano rendere opportuno agire con

particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari.

A supporto della specifica ampiezza della Delega, si segnala in particolare quanto segue.

La Società è interessata da una fase di crescita volta alla creazione di sempre maggior valore per i propri azionisti. In tale contesto è importante che la Società sia in grado, in un futuro anche prossimo, di procurarsi con rapidità e nella forma quanto più flessibile i mezzi finanziari necessari a cogliere sollecitamente le opportunità che si presentino sul mercato. Le caratteristiche stesse dei mercati finanziari, infatti, richiedono di poter agire in maniera tempestiva, per cogliere i momenti più favorevoli per l'approvvigionamento delle risorse necessarie per finanziare gli investimenti.

Le motivazioni sottese all'opportunità di attribuire al Consiglio di Amministrazione la Delega consistono, pertanto, *in primis* nell'esigenza di poter rispondere in maniera efficiente, tempestiva ed elastica ad eventuali opportunità di rafforzamento patrimoniale, secondo le necessità che si manifesteranno in dipendenza dello sviluppo dell'attività sociale.

Oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione, rispetto alla deliberazione dell'organo assembleare, lo strumento della Delega ha l'ulteriore indubbio vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle caratteristiche degli strumenti finanziari da emettere e della combinazione tra loro di tali strumenti, nonché delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione degli strumenti finanziari oggetto della stessa, in linea con la miglior prassi per operazioni similari, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge) in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

Resta peraltro inteso che, ove la Delega fosse conferita nei termini proposti, l'eventuale decisione del Consiglio di Amministrazione di eseguire aumenti di capitale rivolti a terzi, con l'esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 2441 cod. civ., a fronte di una diluizione dell'azionariato, potrebbe essere assunta solo ove giustificata da precise esigenze d'interesse sociale e dai benefici complessivi delle operazioni perseguibili. Inoltre, l'offerta rivolta a terzi può costituire un valido strumento per aumentare il flottante e consentire di mantenere in ogni momento un'adeguata liquidità del titolo (ciò in ogni caso in linea con le previsioni di legge e regolamentari applicabili).

Ai fini di quanto richiesto dall'articolo 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'articolo 2443, comma 1, cod. civ., si precisa sin d'ora che:

- (i) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'articolo 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio di Amministrazione medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- (ii) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 e del comma 5 dell'articolo 2441 del codice civile potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nelle relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Portobello e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di *partnership* e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte di Portobello;
- (iii) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'articolo 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni a dipendenti della Società e/o delle società da quest'ultima controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di *work forequity* simili così come ai medesimi fini potranno essere realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di quanto





disposto dall'articolo 2349 cod. civ. e, quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei destinatari dei predetti piani di incentivazione.

Le considerazioni sopra riportate sono valide, *mutatis mutandis* anche con riguardo al conferimento della Delega relativamente all'emissione di obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni ex articolo 2420-ter del codice civile, salvo che per l'incidenza sul flottante, che in tal caso, pur ricorrendo, rappresenta un effetto secondario legato ai tempi e all'effettiva conversione.

La facoltà di abbinare gratuitamente alle azioni di nuova emissione e/o alle obbligazioni eventuali *warrant* o altri strumenti finanziari (comprensiva della facoltà di aumentare il capitale sociale al servizio dell'esercizio di tali *warrant* o strumenti finanziari), che diano a loro volta diritto a ricevere gratuitamente, acquistare o sottoscrivere nuove azioni o obbligazioni, anche convertibili (eventualmente anche emesse dal Consiglio di Amministrazione nell'esercizio di una delega ex articolo 2420-ter cod. civ.) e la facoltà di chiedere l'ammissione a quotazione di tali strumenti finanziari in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, rappresentano strumenti idonei a favorire una più ampia adesione alle operazioni che potranno essere deliberate in esercizio della Delega, rendendo maggiormente attraente l'offerta agli azionisti e/o al mercato in genere. Resta peraltro inteso che la possibilità di effettuare un tale abbinamento o chiedere l'ammissione a quotazione dipenderà dalle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione.

La facoltà di procedere ad aumenti di capitale "gratuiti" trova invece giustificazione nella possibilità di procedere all'implementazione di piani di incentivazione con funzione di *retention* e di *attraction* personale chiave per la Società, potendo disporre di uno strumento ragionevolmente flessibile a tal fine.

Infine, la facoltà di aumentare il capitale sociale e/o di emettere obbligazioni, entrambi eventualmente anche *cum warrant* (aventi le caratteristiche sopra descritte), ovvero di emettere *warrant* o altri strumenti finanziari (aventi le caratteristiche sopra descritte) da assegnare insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo 2410 cod. civ. o alle stesse obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni oggetto della Delega, potrà, altresì, consentire alla Società di mantenere nel tempo un corretto rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi.

Le risorse reperite con l'eventuale esercizio della Delega potranno essere destinate, oltre che alle strategie di crescita ricordate sopra, anche alla valorizzazione degli investimenti esistenti, nonché, più in generale, al soddisfacimento di esigenze finanziarie che dovessero manifestarsi nel quinquennio successivo alla data della deliberazione assembleare di approvazione.

Criteri di determinazione del prezzo di emissione e rapporto di assegnazione delle azioni, del prezzo di emissione e del rapporto di conversione delle obbligazioni nonché del rapporto di esercizio dei *warrant* o degli strumenti finanziari

L'esercizio della Delega comprenderà anche la facoltà di fissare, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni (o stabilire che esso debba avvenire a titolo gratuito), compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento, i destinatari dell'aumento di capitale e il rapporto di assegnazione in caso di aumenti in opzione agli aventi diritto della Società nonché, in caso di emissione di obbligazioni convertibili a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni, il tasso di Interesse, la durata, le eventuali garanzie, il rapporto di conversione, il rapporto di assegnazione in caso di offerta in opzione, nonché tutte le altre condizioni del prestito (inclusa la possibilità di procedere al rimborso, anche anticipato, del prestito in denaro, mediante consegna di azioni, ovvero tramite una combinazione delle due modalità). Al Consiglio di Amministrazione verrebbe, poi, attribuita la facoltà di procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione.

In particolare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2441, comma 6, cod. civ. (ove applicabile), il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi in esecuzione della Delega per l'aumento di capitale ovvero a servizio della conversione delle obbligazioni sarà determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione facendo riferimento alla prassi di mercato per operazioni similari, alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale. Potrà, infatti, essere fatto riferimento a metodologie di tipo finanziario e reddituale, eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente riconosciuti ed utilizzati, nonché a multipli di mercato di società comparabili, eventualmente tenendo anche conto

dell'andamento del prezzo delle azioni della Società rilevato nell'ultimo semestre sul sistema multilaterale di negoziazione ove le azioni sono negoziate, rispettando, in caso di aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'articolo 2441 del codice civile, comunque il prezzo minimo di emissione per azione fissato nel valore unitario per azione del patrimonio netto risultante dall'ultima situazione patrimoniale di riferimento debitamente approvata anteriormente alla delibera consiliare di aumento del capitale.

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da offrire in opzione ovvero – in tutto o in parte – a terzi, o al servizio della conversione di obbligazioni e/o dell'esercizio di *warranto* strumenti finanziari, nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni, come anche nel determinare il rapporto di conversione delle obbligazioni e il rapporto di esercizio dei *warranto* strumenti finanziari, il Consiglio di Amministrazione dovrà quindi tenere conto, tra l'altro, del valore del patrimonio netto e delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui ai commi 4, primo periodo, 5 e 6 dell'articolo 2441 cod. civ., ove applicabili.

Nel rispetto di quanto precede, il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni e/o il rapporto di conversione delle obbligazioni di nuova emissione e/o il rapporto di esercizio dei *warranto* strumenti finanziari potranno anche essere inferiori alla preesistente parità contabile. Potrà altresì essere previsto un sovrapprezzo.

In aggiunta, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione ai sensi del comma 4, secondo periodo, dell'articolo 2441 del codice civile, il prezzo di emissione dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni e ciò dovrà essere confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione ai sensi di legge e di statuto.

I criteri e le motivazioni illustrati nel presente paragrafo ed in quello precedente fissano dei principi esemplificativi ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nell'esercizio della Delega, in particolare per individuare i soggetti ai quali offrire gli strumenti finanziari eventualmente emessi ai sensi dell'articolo 2441 cod. civ., o a titolo gratuito ex articolo 2349 cod. civ., fermo restando l'obbligo di illustrare (nel primo caso) con apposita relazione le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione, in conformità a quanto previsto dalla legge e dallo statuto.

Rimane inteso quindi che, in occasione di ciascun eventuale esercizio della Delega, il Consiglio di Amministrazione di Portobello predisporrà le necessarie relazioni illustrative, ove verranno illustrati gli specifici criteri utilizzati per la determinazione degli elementi sopra indicati nonché le ragioni dell'eventuale esclusione del diritto di opzione, a valere sulla singola operazione.

Durata e ammontare della delega

Si propone di stabilire che la durata della Delega sia pari al termine massimo di legge di 5 anni a decorrere dalla data della delibera assembleare, e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte. Decorso detto termine la delega si considererà automaticamente priva di efficacia.

Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio della Delega nonché i termini e le condizioni delle eventuali emissioni dipenderanno dalle concrete opportunità che si presenteranno e verranno comunque prontamente comunicati al mercato ai sensi di legge e di regolamento non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso si propone che la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega *sub 1*) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni emesse nell'esercizio della Delega *sub 2*) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo complessivo di euro 20.000.000,00. Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega *sub 1*) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni emesse nell'esercizio della Delega *sub 2*) e/o dell'esercizio dei *warranto* strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio di tali Deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo (unitariamente inteso).

Modifica dello statuto sociale

Per effetto dell'approvazione della Delega sarà necessario integrare l'articolo 6 (*"Capital sociale"*) del vigente statuto sociale con l'aggiunta del seguente nuovo paragrafo:

7



"L'assemblea straordinaria in data [...] 2023 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte entro cinque anni dalla deliberazione per massimi euro [...] ([...]) comprensivi di sovrapprezzo mediante emissione di azioni ordinarie e nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ. ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, cod. civ. ed anche in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 cod. civ. nonché la facoltà ai sensi dell'art. 2420-tercod. civ. di emettere obbligazioni convertibili in conversione obbligatoria ovvero che diano diritto di acquistare o sottoscrivere azioni ordinarie della società per il medesimo periodo di tempo, e fino a concorrenza del medesimo ammontare massimo (unitariamente inteso) con conseguente facoltà di deliberare il relativo aumento di capitale e servizi della conversione nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ. ovvero anche con esclusione dello stesso ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, cod. civ. In tutti i termini secondo le condizioni e i criteri cui il consiglio di amministrazione dovrà attenersi fissati nella medesima deliberazione

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione

sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea Straordinaria di Portobello S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi
- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione:

delibera

- 1) di delegare al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 2443 e 2420-tercod. civ., rispettivamente la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale (anche a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2349 cod. civ.) e/o emettere in una o più volte obbligazioni convertibili in conversione obbligatoria ovvero che diano diritto di acquistare o sottoscrivere azioni nei termini alle condizioni di cui alla "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" e alla modifica statutaria di cui al punto 2) che segue;
- 2) conseguentemente, di integrare l'articolo 1 del statuto sociale inserendo un nuovo paragrafo del seguente tenore:

"L'assemblea straordinaria in data [...] 2023 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte entro cinque anni dalla deliberazione per massimi euro [...] ([...]) comprensivi di sovrapprezzo mediante emissione di azioni ordinarie e nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ. ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, cod. civ. ed anche in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 cod. civ. nonché la facoltà ai sensi dell'art. 2420-tercod. civ. di emettere obbligazioni convertibili in conversione obbligatoria ovvero che diano diritto di acquistare o sottoscrivere azioni ordinarie della società per il medesimo periodo di tempo, e fino a concorrenza del medesimo ammontare massimo (unitariamente inteso) con conseguente facoltà di deliberare il relativo aumento di capitale e servizi della conversione nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ. ovvero anche con esclusione dello stesso ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, cod. civ. In tutti i termini secondo le condizioni e i criteri a cui il consiglio di amministrazione dovrà attenersi, fissati nella medesima deliberazione

- 3) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente e al delegato pro-tempore anche tramite procuratore speciale all'uopo nominati, di eseguire quanto sopra deliberato attribuendo ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione al presente della deliberazione al Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare e introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione comunque fosse richiesta dalle autorità competenti

- provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario e opportuno, nessuno escluso o eccettuato;*
- 4) *di autorizzare quindi il Presidente e l'Amministratore Delegato pro-tempore a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dell'atto statutario sociale.*

* * *

Pomezia, 3 NOVEMBRE 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Pietro Peligra)

Pietro Peligra



Numero totale azioni	3.511.702									
Favorevoli	41,02%									
Contrarie	0,54%									
Soggetto	Azioni	%	Votante	Carica	Voto					
Prete Simone	702.670	20,01%	In proprio	NA	Favorevole					
Pietro Peligra	518.120	14,75%	In proprio	NA	Favorevole					
Expandi Srl	133.333	3,80%	Simone Prete	Amministratore	Favorevole					
Roberto Panfili	55.050	1,57%	In proprio	NA	Favorevole					
Matilde Sas	25.000	0,71%	Di Giuseppe Mirco	Accomandatario	Favorevole					
DEFA ENDEAVOUR AS	18.000	0,51%	Cortellino Raffaella	Soggetto Delegato	Contrario					
Bellini Matteo	6.300	0,18%	In proprio	NA	Favorevole					
Tringali Lorenzo	900	0,03%	In proprio	NA	Contrario					
Azioni proprie	8.550	0,24%	NA							
	1.467.923	41,80%								

D. P. C.



100

100

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA - DOMICILIO

ARTICOLO 1 - (DENOMINAZIONE)

1.1 È costituita una società per azioni con la denominazione: "Portobello S.p.A." (la "Società").

ARTICOLO 2 - (SEDE)

2.1 La Società ha sede nel comune di Pomezia (RM), all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

2.2 Potranno essere istituite e/o sopprese, nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

ARTICOLO 3 - (OGGETTO SOCIALE)

3.1 La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- consulenza, servizi ed assistenza nell'acquisto e vendita di mezzi e/o spazi pubblicitari e/o promozionali sia in Italia che all'estero, sia in conto proprio che per conto di terzi;
- il commercio, all'ingrosso e al dettaglio, in tutte le sue forme e anche con mezzi elettronici, di tutti i beni e le merci dei settori alimentare e non alimentare e dunque anche di autovetture e autoveicoli (autobus, autocarri, autocaravan, etc.), nuovi ed usati, con motore termico o elettrico, aeromobili, navi, imbarcazioni e natanti, nuovi ed usati ovvero di pacchetti e servizi turistici, biglietti per spettacoli e relativi carnet, voucher di vario genere (anche collegati a soggiorni in strutture ricettizie ovvero per il consumo in ristoranti e/o altri locali);
- la promozione e la realizzazione di operazioni di marketing commerciale, industriale ed immobiliare ed a tale ultimo riguardo, sempre in via strumentale con le attività di cui all'oggetto sociale ed in via non prevalente, l'acquisizione e l'alienazione, sotto qualsiasi forma, di beni immobili (inclusi terreni ed aree edificabili), nonché l'attività di bonifica, urbanizzazione, sviluppo, locazione, manutenzione, gestione e ripristino dei beni immobili medesimi;
- il commercio all'ingrosso, il trasporto, il deposito per conto terzi e in generale la distribuzione di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e sanitari in senso lato, ivi inclusi, a mero titolo di esemplificazione e non esaustivo, specialità medicinali, prodotti di medicazione, articoli sanitari, medicinali, galenici, prodotti dietetici, acque minerali, alimenti; prodotti di profumeria, igiene, cosmesi, prodotti chimici, liquori, vini, sciroppi, bevande alcoliche, estratti, essenze; articoli coloniali, droghe, dolciumi, pastigliaggi; spezie, attrezzature per farmacie, strumenti, vetrerie, bilance e quant'altro è oggetto di vendita in farmacia;
- la produzione, la commercializzazione all'ingrosso e la distribuzione di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e sanitari in senso lato, ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di cui al punto precedente;
- la fornitura di servizi, beni e attrezzature per le farmacie, incluso il marketing, la pubblicità, l'informatica e il merchandising;
- lo sfruttamento di marchi e brevetti, l'esercizio di diritti di proprietà industriale e commerciale, l'ideazione, progettazione, produzione e commercializzazione di software, servizi ed attrezzature per farmacie e per la gestione amministrativa e contabile delle stesse.
- la consulenza strategica e di marketing per pianificazione pubblicitaria su media anche digitali;
- la gestione della pianificazione pubblicitaria, l'organizzazione della ricerca di marketing, la progettazione di strategie di comunicazione, l'assistenza creativa e la produzione nella composizione di campagne pubblicitarie, la gestione di pubbliche relazioni;
- il coordinamento e la raccolta di domanda pubblicitaria;
- lo sviluppo, consulenza e realizzazione della propaganda pubblicitaria in genere e delle pubbliche relazioni; pertanto, a titolo esemplificativo, ricerche di mercato, disegno e produzione di materiali pubblicitari, stipulazione di contratti sia in proprio che per conto terzi, per la pubblicità, esposizione, progettazione, radio e telediffusione ecc.;
- lo studio e realizzazione di attività promozionali a favore del consumatore, della forza vendita e degli intermediari, nonché lo studio e la realizzazione di materiale di appoggio alle vendite e ad attività in genere a sostegno della forza di vendita, lo studio e la realizzazione di materiale per punto vendita, nonché, progettazione, studio e disegno di confezioni di vendita;
- l'offerta di consulenze di marketing e di comunicazione ad aziende, istituzioni ed enti in genere e l'attività di ottimizzazione e dell'armonizzazione dell'operatività di singole agenzie controllate, collegate, consociate e/o convenzionate attraverso la predisposizione e la fornitura centralizzata di servizi specializzati (a condizioni di prezzo particolarmente vantaggiose e competitive sul mercato, operando economicamente anche nell'interesse dei propri utenti oltre che nel proprio) e in particolare, a titolo esemplificativo, i seguenti: supporti alla pianificazione dei mezzi pubblicitari, ricerche di mercato, il coordinamento, la raccolta e/o la predisposizione di informazioni sul mercato pubblicitario, la predisposizione di servizi alle imprese nel settore pubblicitario quali, ad esempio, la pianificazione, le ricerche, il controllo, la documentazione, la centralizzazione e il coordinamento delle informazioni su tutti i mezzi pubblicitari, l'informazione ai clienti circa l'evoluzione del mercato nazionale e internazionale dei mezzi pubblicitari, la trattativa e/o la compravendita degli spazi pubblicitari su qualsiasi tipo di veicolo pubblicitario;
- l'esercizio dell'attività pubblicitaria in genere e di tutte le attività con la stessa connesse, quali, ad esempio, l'organizzazione e la produzione di programmi radio e televisivi, l'organizzazione e la produzione di pellicole cinematografiche, l'esecuzione di ricerche statistiche ed economiche, l'organizzazione e l'esecuzione di



progetti di pubbliche relazioni, promozioni e sponsorizzazioni. Tutte le suddette attività possono anche essere intraprese nell'interesse e per conto di terzi;

- l'esercizio dell'attività editoriale in ogni sua forma e modalità, nonché dell'attività grafica e tipografica e del commercio di ogni prodotto da esse derivante, unitamente a tutte le attività attinenti all'informazione, anche con modalità multimediali, alla comunicazione ed alle attività funzionalmente e direttamente connesse a queste ultime, il tutto mediante qualunque tecnologia e procedimento tempo per tempo disponibile per l'esercizio delle suddette attività, ivi compresa ogni applicazione della tecnica elettronica e digitale;

- l'acquisto, la dismissione, lo sviluppo, la protezione, la gestione e lo sfruttamento di marchi e di diritti della proprietà intellettuale;

- l'esercizio dell'attività di gestione di un circuito di aziende di qualsiasi genere per favorire lo scambio multilaterale di beni e servizi tra le stesse in Italia e all'estero con qualsiasi strumento, e a tal fine la Società potrà:

* organizzare e gestire banche dati di merci, beni, servizi offerti dalle imprese aderenti al circuito a favore delle altre imprese aderenti al circuito stesso;

* commercializzare tali banche dati nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di privacy e di ogni altra disposizione in materia di circolarizzazione di dati, anche sensibili;

* progettare, realizzare, anche attraverso terzi, commercializzare e mantenere programmi informatici di gestione di circuiti di aziende di qualsiasi genere;

* realizzare attività editoriali collegate direttamente e indirettamente alla gestione del circuito, in ogni forma ammessa dalla legge;

* organizzare convegni, congressi, incontri e seminari, eventi pubblici ad ogni livello inerenti i servizi prestati dalla Società alle aziende aderenti al circuito.

La Società potrà svolgere l'attività di cui sopra anche attraverso mezzi di scambio elettronici e non, come ad esempio, in via semplicemente esemplificativa e non esaustiva, l'utilizzo di carte di credito di scambio di beni, buoni sconto e omaggio sull'acquisto di beni e servizi e fidelity card.

3.2 Per il conseguimento delle attività sopra elencate la Società potrà istituire e sopprimere laboratori tecnici, uffici in Italia e all'estero, accettare e concedere rappresentanze, sub-rappresentanze, agenzie e sub-agenzie.

3.3 La Società ai fini del raggiungimento dello scopo sociale potrà: assumere partecipazioni in altre società aventi scopo analogo od affine e concedere interessenze e partecipazioni con espressa esclusione ai fini di collocamento sul mercato; compiere in genere qualsiasi attività, mediante acquisto o vendita, di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria attiva e passiva comunque connessa, attinente od affine allo scopo sociale, contrarre mutui passivi, potrà chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi; prestare garanzie, rilasciare fidejussioni e concedere ipoteche sui beni sociali, anche senza alcun corrispettivo in quanto tali obbligazioni siano inerenti a finalità connesse allo scopo sociale, il tutto in misura non prevalente rispetto all'attività sociale e mai nei confronti del pubblico.

ARTICOLO 4 - (DURATA)

4.1 La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2060 (trentuno dicembre duemilaesessanta), e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea degli Azionisti.

ARTICOLO 5 - (DOMICILIO)

5.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per ogni rapporto con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

5.2 È onere dei soggetti suddetti comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - RECESSO

ARTICOLO 6 - (CAPITALE SOCIALE)

6.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 674.450,40 (seicentoseventantaquattromilaquattrocentocinquanta virgola quaranta) ed è suddiviso in n. 3.236.902 (tremilioniduecentotrentaseimilanovecentodue) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso (le "Azioni").

6.2 L'assemblea straordinaria in data 23 dicembre 2019, con modifica in data 19 aprile 2021, ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349, comma 1, c.c., di aumentare gratuitamente ed in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 agosto 2022, il capitale sociale, per massimi Euro 98.400,00 (novantottomilaquattrocento/00), da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante emissione di massime 492.000,00 (quattrocentonovantaduemila) azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, con imputazione di Euro 0,20 (zero virgola venti) per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale, a servizio del piano di stock grant denominato "Stock Grant Plan 2019-2021" destinato ai dipendenti della Società e/o delle società controllate, rispettivamente approvato e modificato dall'assemblea ordinaria in pari date.

In data 10 maggio 2021 il Consiglio di Amministrazione della Portobello Spa ha verificato l'avveramento delle condizioni previste dalla Seconda Tranche del Piano Stock Grant 2019-2021, provvedendo all'assegnazione dei relativi diritti ai beneficiari, in particolare, l'assegnazione dei diritti e delle conseguenti nuove azioni, ha determinato un aumento di capitale pari ad Euro 37.020,00 (trentasettemiladuecento virgola zero zero), corrispondente al valore di Euro 0,20 (zero virgola venti) ad azione per le 185.100 (centoottantacinquemilacento) azioni di nuova emissione.

6.3 L'assemblea straordinaria in data 19 aprile 2021 ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro cinque anni dalla deliberazione, per massimi Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, cod. civ. ed anche in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., nonché la facoltà, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., di emettere obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni ordinarie della società, per il medesimo periodo di tempo, e fino a concorrenza del medesimo ammontare massimo (unitariamente inteso), con conseguente facoltà di deliberare il relativo aumento di capitale a servizio della conversione, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ. ovvero anche con esclusione dello stesso ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, cod. civ., il tutto ai termini e secondo le condizioni ed i criteri a cui il consiglio di amministrazione dovrà attenersi, fissati nella medesima deliberazione.

6.4 L'assemblea straordinaria in data 2 maggio 2022 ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349, comma 1, c.c., di aumentare gratuitamente ed in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 agosto 2025, il capitale sociale, per massimi Euro 18.000,00 (*diciottomila/00*), da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante emissione di massime 90.000 (*novantamila*) azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, con imputazione di euro 0,20 (*zero virgola venti*) per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale, a servizio del piano di *stock grant* denominato "Stock Grant Plan 2022-2024" destinato ai dipendenti della Società e/o delle società controllate, approvato dall'assemblea ordinaria in pari data.

6.5 L'assemblea straordinaria in data 2 maggio 2022 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, per massimi nominali euro 40.000,00 (*quarantamila/00*), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 200.000 (*duecentomila*) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale espresso, a servizio dell'esercizio dei "Market Cap Warrant Portobello", la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2024.

6.6. L'assemblea straordinaria in data 23 novembre 2023 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro cinque anni dalla deliberazione, per massimi euro 20.000.000 comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, cod. civ. e anche in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., nonché la facoltà, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., di emettere obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni ordinarie della società, per il medesimo periodo di tempo, e fino a concorrenza del medesimo ammontare massimo (unitariamente inteso), con conseguente facoltà di deliberare il relativo aumento di capitale a servizio della conversione, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ. ovvero anche con esclusione dello stesso ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, cod. civ., il tutto ai termini e secondo le condizioni e i criteri a cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi, fissati nella medesima deliberazione.

ARTICOLO 7 - (AZIONI)

7.1 Le Azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione *mortis causa*.

7.2 Ciascuna Azione dà diritto a un voto.

7.3 Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF").

7.4 Le Azioni possono formare oggetto di ammissione alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del TUF, ivi incluso il sistema denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente, "Euronext Growth Milan" e "Borsa Italiana"; il regolamento applicabile agli emittenti con strumenti finanziari ammessi a negoziazione sull'Euronext Growth Milan è di seguito definito il "Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan").

7.5 Qualora, in conseguenza all'ammissione alle negoziazioni delle Azioni su Euronext Growth Milan, o anche indipendentemente da ciò, le Azioni risultassero diffuse tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e del 116 del del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF nei confronti di società con azioni diffuse e decadranno automaticamente le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società. Nella misura in cui l'ammissione a un sistema multilaterale di negoziazione concretasse altresì il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del codice civile, trovano altresì applicazione le norme dettate dal codice civile nei confronti delle società con azioni quotate.

ARTICOLO 8 - (DATI IDENTIFICATIVI E IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI)



Pietro G.

8.1 La Società può chiedere, anche tramite un soggetto terzo dalla stessa designato, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli Azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società.

8.2 La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino almeno la quota di capitale specificamente prevista per le società con azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan o – in assenza – almeno la metà della partecipazione prevista per la presentazione delle liste di cui al successivo articolo 20 del presente Statuto, in tutti i casi da comprovare con idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli Azionisti su istanza dei soci, sono interamente a carico dei soci richiedenti (ripartiti fra gli stessi in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale della Società) fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che resteranno a carico della Società (e dunque indipendentemente da quando la richiesta sia formulata).

8.3 La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.

ARTICOLO 9 - (CATEGORIE DI AZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI)

9.1 Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 c.c. l'Assemblea straordinaria degli Azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo - ove non vietato da leggi speciali - o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

9.2 Ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, c.c., l'Assemblea straordinaria degli Azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli Azionisti.

ARTICOLO 10 - (CONFERIMENTI E AUMENTI DI CAPITALE)

10.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

10.2 In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

10.3 L'Assemblea può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare - in una o più volte - il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

10.4 Qualora fosse concretato il requisito della quotazione delle Azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del codice civile ovvero in dipendenza della negoziazione delle Azioni su un sistema multilaterale di negoziazione, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della Società entro il termine della convocazione dell'Assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

ARTICOLO 11 - (OBBLIGAZIONI, FINANZIAMENTI E PATRIMONI DESTINATI)

11.1 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, o *warrant* nel rispetto delle disposizioni di legge.

11.2 I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con obbligo di rimborso, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

11.3 La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti c.c., mediante deliberazione assunta dall'Assemblea straordinaria.

OPA ENDOSOCIETARIA - PARTECIPAZIONI RILEVANTI

ARTICOLO 12 - (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO)

12.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

12.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese

quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan stesso.

12.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

12.4 Non si applicano gli obblighi di cui all'art. 106, comma 3, lettera (b) sino alla data dell'Assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio successivo alla quotazione.

ARTICOLO 12-BIS - (OBBLIGO E DIRITTO DI ACQUISTO)

12-bis.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui agli articoli 108 (con eccezione del comma 5) e 111 del TUF nonché l'articolo 109 del TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da Consob in materia di obbligo e diritto di acquisto ovvero agli orientamenti e/o disposizioni richiamati dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan al riguardo, il tutto comunque in quanto compatibili con l'applicazione degli articoli 108 e 111 del TUF e le ulteriori previsioni del presente articolo).

12-bis.2 Per il medesimo periodo di cui al paragrafo che precede, l'articolo 111 del TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente Statuto e la correlata disciplina richiamata, troveranno applicazione – ciò per espresso richiamo volontario a dette norme ai sensi del presente Statuto e pertanto indipendentemente da quanto previsto dal TUF al riguardo (e dunque in via del tutto pattizia) – agli ulteriori strumenti finanziari (diversi dalle Azioni) eventualmente di volta in volta emessi dalla Società nel caso in cui il relativo titolare venga a detenere almeno il 95% (novantacinque per cento) della relativa classe e/o specie di strumento finanziario emesso.

12-bis.3 Ai fini della determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 108, comma 4, del TUF funzionale all'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale corrispettivo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al Consiglio di Amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

12-bis.4 Ai fini del presente articolo, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

12-bis.5 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 108, commi 1 e 2, del TUF (anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto), non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dagli adempimenti funzionali a dare seguito all'obbligo di acquisto nei termini previsti dalla disciplina richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

12-bis.6 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio e/o l'obbligo di acquisto e/o il diritto di acquisto non siano altrimenti sottoposti ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni previste dal TUF in materia.

ARTICOLO 12-TER - (REVOCA DELLE AZIONI DALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI)

12-ter.1 La Società che richiama a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.

12-ter.2 Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

12-ter.3 Il predetto quorum deliberativo non si applica invece all'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della deliberazione, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un

D. Acte G



sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – Borsa Italiana decida diversamente.

ARTICOLO 13 - (OBBLIGHI DI INFORMAZIONE IN RELAZIONE ALLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI)

13.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento Euronext Growth Milan, con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan medesimo).

13.2 Ciascun Azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto (ovvero dei soli voti in caso di maggiorazione degli stessi ed anche qualora detto diritto sia sospeso), successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della Società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "Cambiamento Sostanziale" (ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan) secondo i termini e le modalità previste dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica verrà comunicata anche al pubblico attraverso il sito *internet* della Società.

13.3 La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al precedente paragrafo 13.2, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa Assemblea.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 14 - (CONVOCAZIONE)

14.1 L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamento *pro tempore* vigente, anche fuori dal comune della sede sociale, purché in Italia, mediante avviso da pubblicarsi, anche per estratto ove la disciplina di legge lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Italia Oggi", "Il Messaggero", "Il Resto del Carlino" e "La Stampa" almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. L'avviso è altresì pubblicato sul sito *internet* della Società.

14.2 Ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle Azioni su un sistema multilaterale di negoziazione, l'Assemblea può essere convocata, in via alternativa a quanto previsto dal paragrafo che precede, dall'organo amministrativo, ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dall'amministratore delegato (se nominati) con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, ovvero, ove imposto dalla legge o da regolamento - anche con riferimento alle assemblee speciali dei portatori di strumenti finanziari anche partecipativi - l'avviso di convocazione deve essere comunque pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.

14.3 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

14.4 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, c.c., e sempre che disposizioni di legge non lo escludano, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

14.5 Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli aventi diritto al voto e partecipa all'Assemblea (anche con le modalità di cui al successivo articolo 15) la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

ARTICOLO 15 - (INTERVENTO E VOTO)

15.1 Hanno diritto ad intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

15.2 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

15.3 In particolare, ove sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle Azioni su un sistema multilaterale di negoziazione, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "Comunicazione").

La Comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (cd. *record date*). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

La Comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione; resta ferma la

legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora la Comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

15.4 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare che:

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

15.5 La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e/o il soggetto verbalizzante. Ove di volta in volta previsto dalla legge è altresì possibile la tenuta di riunioni assembleari senza l'indicazione di un luogo fisico ovvero esclusivamente con mezzi telematici purché ciò e le relative modalità di collegamento siano espressamente indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

15.6 Coloro i quali abbiano diritto ad intervenire possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. La Società ha altresì facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-*undecies* del TUF e le conseguenti norme di cui ai regolamenti Consob di attuazione, come di volta in volta modificate e/o integrate. Gli eventuali rappresentanti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati (anche per estratto) nell'avviso di convocazione della riunione.

15.7 Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

ARTICOLO 16 - (PRESIDENTE)

16.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato e presente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'amministratore delegato, se nominato e presente; in difetto, l'Assemblea elegge il proprio Presidente a maggioranza del capitale rappresentato nell'adunanza.

16.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato a maggioranza del capitale rappresentato nell'adunanza e può nominare uno o più scrutatori.

16.3 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'Assemblea.

ARTICOLO 17 - (COMPETENZA E DELIBERAZIONI)

17.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti a essa attribuiti dal presente Statuto, dalla legge e dai regolamenti, ivi incluso, qualora sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle Azioni su Euronext Growth Milan, il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

17.2 Qualora, e sino a quando, le Azioni siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (e finché non sia intervenuta la revoca delle negoziazioni delle Azioni), l'Assemblea ordinaria degli azionisti dovrà preventivamente autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5) del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, in caso di:


- a) acquisizioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- b) cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- c) richiesta di revoca dalla negoziazione su Euronext Growth Milan delle Azioni, fermo restando quanto altro previsto ai sensi del precedente articolo 12-ter.

17.3 Fatti salvi i diversi *quorum* costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni dello Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono adottate con le maggioranze richieste dalla legge. I *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi – nelle relative Assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggioranza sia previsto – altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

ARTICOLO 18 - (VERBALI)

18.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa *pro tempore vigente* e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (ovvero, ove consentito, dal solo segretario).

18.2 Nei casi previsti dalla legge o quando l'organo amministrativo o il Presidente lo ritengano opportuno, il verbale è redatto da un Notaio scelto dal Presidente, con funzione di segretario. In tal caso, l'assistenza del



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be "D. G. G.", written over a blue circular stamp. The stamp contains text that is partially illegible but seems to be the official seal of the company, likely "Società per Azioni".

segretario non è necessaria.

ORGANO AMMINISTRATIVO E CONTROLLI

ARTICOLO 19 - (NUMERO, DURATA, CARATTERISTICHE E COMPOSIZIONE)

19.1 L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri nominati dall'Assemblea.

19.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione, durano in carica per 3 (tre) esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'Assemblea e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

19.3 Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili alla Società. In caso di ammissione delle Azioni alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, almeno 1 (un) amministratore (ovvero l'eventuale diverso numero previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan), scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor della Società, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF ("Amministratore Indipendente"). La perdita dei predetti requisiti in capo agli amministratori comporta la decadenza dalla carica. Gli amministratori sono tenuti a comunicare prontamente alla Società la perdita dei requisiti funzionali all'assunzione ed al mantenimento della stessa.

19.4 Possono essere nominate alla carica di amministratore anche persone giuridiche o enti diverse dalle persone fisiche, salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società ed il rispetto dei requisiti per l'assunzione ed il mantenimento della carica anche in capo alla predetta persona giuridica. Ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l'esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche ed è tenuto al possesso dei medesimi requisiti previsti per l'assunzione ed il mantenimento della carica, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore. Le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell'amministratore sono eseguite nei confronti sia dell'amministratore persona giuridica che della persona fisica da essa designata.

ARTICOLO 20 - (NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI)

20.1 L'Assemblea ordinaria, prima di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, determina il numero e la durata in carica dei componenti.

20.2 Salva diversa deliberazione dell'Assemblea (ciò esclusivamente ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle Azioni della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato), gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

20.3 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

20.4 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme a altri Azionisti rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle Azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società.

20.5 Ogni Azionista può concorrere a presentare e votare (anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie) una sola lista. Nel caso in cui un Azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida.

20.6 Le liste, corredate dei *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dagli Azionisti che le hanno presentate devono essere consegnate preventivamente alla Società entro, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, e non oltre, 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, unitamente alla documentazione attestante la qualità di Azionista da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto per i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF. Ciascuna lista deve prevedere e indicare il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente previsto. Per questi ultimi deve essere altresì contestualmente depositata apposita attestazione del Euronext Growth Advisor della Società che essi sono stati preventivamente individuati o valutati positivamente dallo stesso, secondo le modalità ed i termini da indicarsi specificamente nell'avviso di convocazione della riunione assembleare ove non già dettagliati sul sito *internet* della Società.

20.7 Fermo restando quanto previsto dal paragrafo successivo, al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle 2 (due) liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti con i seguenti criteri:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di

presentazione, un numero di Consiglieri pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne 1 (uno); e
b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un Consigliere, in persona del candidato indicato con il primo numero della lista medesima.

20.8 È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea, con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

20.9 Qualora nessuna lista, oltre alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la sua presentazione, allora, in tal caso (anche in deroga al paragrafo 20.7 che precede), tutti i membri del Consiglio di Amministrazione dovranno essere tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

20.10 Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di un Amministratore Indipendente (ovvero l'eventuale diverso numero minimo previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan), il/i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà/saranno sostituito dal/i primo/i candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati.

20.11 In caso di parità di voti tra liste, si procederà a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte dell'Assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti dei presenti senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando che la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere conforme alla legge e allo Statuto (ivi incluso, quindi, l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti e di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte del Euronext Growth Advisor della Società).

20.12 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo Statuto (ivi incluso, quindi, l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti e di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte del Euronext Growth Advisor della Società).

20.13 In mancanza di liste, ovvero in tutti gli altri casi in cui per qualsiasi ragione gli amministratori non si siano potuti nominare con il meccanismo del voto di lista, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo Statuto (ivi incluso, quindi, l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori indipendenti e di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte del Euronext Growth Advisor della Società).

20.14 In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal Consiglio di Amministrazione su designazione del socio o gruppi di soci che avevano presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti e la loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte del Euronext Growth Advisor della Società. Peraltro qualora, per dimissioni o altre cause, venga a cessare la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà simultaneamente dimissionario e l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata d'urgenza dall'organo amministrativo.

20.15 La nomina di amministratori, in ogni caso diversa dal rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti e la preventiva individuazione o positiva valutazione da parte del Euronext Growth Advisor della Società; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.


20.16 In tutti i casi in cui sia previsto che la nomina degli amministratori debba essere effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge (e dunque senza che sia stata, o debba essere, presentata una lista) il deposito dell'attestazione del Euronext Growth Advisor funzionale alla nomina degli Amministratori Indipendenti deve essere effettuato entro e non oltre l'orario di inizio dei lavori assembleari e nel luogo previsto per la tenuta della relativa riunione.

ARTICOLO 21 - (POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

21.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge all'Assemblea degli Azionisti, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 17.2 che precede.

21.2 Sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in funzione collegiale le seguenti decisioni:

- a) approvazione e/o modifica del *business plan* e del *budget*;
- b) operazioni con Parti Correlate;



The image shows a handwritten signature in black ink over a blue circular stamp. The stamp contains the text "CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" and "DIRETTORE GENERALE" around the perimeter, with a central emblem. The signature is written in a cursive style.

- c) trasferimento e/o acquisto, a qualsiasi titolo (ivi incluso per mezzo dell'esercizio di diritti di opzione o prelazione), di partecipazioni, aziende, rami d'azienda, diritti reali immobiliari, marchi, brevetti o diritti di proprietà intellettuale per importi superiori ad Euro 300.000,00 (trecentomila) per singola operazione;
- d) sottoscrizione, modifica o estinzione di contratti di affitto di azienda o rami d'azienda, sia attivi che passivi, di valore unitario superiore ad Euro 300.000,00 (trecentomila) per singola operazione;
- e) stipulazione e/o modifica di contratti di *joint-venture* societarie o patti parasociali;
- f) approvazione di piani di incentivazione per amministratori e dipendenti quadri e dei relativi termini e condizioni, nonché qualsiasi modifica relativa ai medesimi;
- g) stipulazione e/o modifica di contratti di finanziamento a medio-lungo termine o di contratti di finanziamento di breve termine per importi superiori ad Euro 1.000.000,00 (unmilione) per singola operazione e fatte salve le operazioni di finanziamento "salvo buon fine", i *factoring* e le cessioni di credito rientranti nella gestione normale/caratteristica della Società;
- h) rilascio di garanzie personali e reali nonché richiesta di garanzie bancarie fatta eccezione per quelle attinenti alla gestione corrente e che comunque siano collegate ad un indebitamento non superiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione) per singola operazione;
- i) investimenti, acquisizioni e dismissioni di asset per importi superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila) per ciascuna operazione e ad Euro 1.500.000,00 (unmilione/cinquecentomila) cumulativamente per ciascun esercizio sociale;
- j) conclusione e/o modifica di contratti commerciali passivi che determinino impegni finanziari per la Società superiori ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni) per singola operazione;
- k) determinazioni in ordine alla remunerazione degli amministratori, ivi inclusi gli amministratori con speciali incarichi e l'amministratore delegato, nell'ambito della remunerazione complessivamente determinata dall'assemblea per i membri del consiglio di amministrazione;
- l) assunzione e/o licenziamento di dirigenti;
- m) l'esperimento di procedure di mobilità e licenziamento collettivo;
- n) stipulazione di contratti di consulenza che prevedano un corrispettivo superiore ad un importo annuo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila);
- o) stipulazione di contratti di locazione o locazione finanziaria che prevedano un canone annuale superiore ad un importo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila);
- p) sottoscrizione e risoluzione di accordi transattivi, in conciliazioni e transazioni, giudiziali e stragiudiziali in qualunque tipo di controversia per importi superiori ad Euro 400.000,00 (quattrocentomila) per singola operazione;
- q) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni alla Società, ivi incluso il regolamento per le operazioni con Parti Correlate;
- r) stipulazione di contratti di fornitura di materiali, macchinari, attrezzature, automezzi per importi superiori ad Euro 600.000,00 (seicentomila) per singola operazione;
- s) stipulazione di contratti di scoperto per importi superiori ad Euro 1.000.000,00 (unmilione) per singola operazione;
- t) approvazione di qualsivoglia operazione non altrimenti prevista nei punti che precedono e che comporti investimenti, impegni di spesa e/o passività potenziali superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila) per singola operazione;
- u) proposte e istruzioni di voto a rappresentanti della Società per l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea dei soci di qualsiasi società controllata su proposte di delibera che comportino il superamento dei limiti di spesa sopra previsti in relazione alla singola tipologia di operazione.

21.3 Il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, è competente, oltre che a emettere obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori, oltre al Presidente, hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale nonché in relazione all'emissione di obbligazioni convertibili o con *warrant* a seguito di procedimento indiretto ovvero qualora la conversione o l'opzione riguardi azioni proprie della Società ovvero già in circolazione.

ARTICOLO 22 - (CARICHE)

22.1 Il Consiglio di Amministrazione, allorché non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'Assemblea in sede di nomina del Consiglio stesso, nomina il Presidente; può altresì nominare uno o più Vice Presidenti e uno o più amministratori delegati nonché attribuire altre particolari cariche.

22.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori (salvo quanto di seguito previsto).

22.3 Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare un segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

22.4 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c. nonché delle ulteriori disposizioni di cui al presente Statuto, parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. Il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire un

comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai Consiglieri nominati a farne parte, anche il Presidente, nonché tutti i Consiglieri muniti di delega.

22.5 Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

22.6 Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il potere di controllo, di impartire direttive agli organi delegati e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

22.7 L'organo amministrativo può altresì nominare direttori generali, determinandone i poteri.

22.8 Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

22.9 Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società e a terzi, con facoltà di subdelega.

ARTICOLO 23 - (FIRMA E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ)

23.1 Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai Vice Presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

23.2 In caso di nomina di consiglieri delegati, a essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al Presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

23.3 La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ARTICOLO 24- (RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

24.1 Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato, all'interno dell'Unione Europea, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno 2 (due) Consiglieri in carica.

24.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente ovvero, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dall'amministratore delegato (se nominati) con comunicazione scritta, anche via telefax o posta elettronica, da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di un giorno.

24.3 In mancanza delle formalità suddette, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono regolarmente costituite con la presenza di tutti gli amministratori in carica e di tutti i sindaci effettivi; tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

24.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal Vice Presidente, dall'amministratore delegato (se nominati) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

24.5 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione o, se assente, di chi presiede la seduta. I Consiglieri astenuti o che siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza deliberativa.

24.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che:

a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e/o il soggetto verbalizzante.

È altresì possibile la tenuta di riunioni del Consiglio di Amministrazione senza l'indicazione di un luogo fisico ovvero esclusivamente con mezzi telematici purché ciò e le relative modalità di collegamento siano espressamente indicate nell'avviso di convocazione della riunione (salvo che si tratti di riunione totalitaria).

24.7 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da processo verbale; ai fini della verbalizzazione si applicano le medesime disposizioni di cui all'articolo 18 *mutatis mutandis*.

ARTICOLO 25 - (COMPENSI)

25.1 I compensi - anche sotto forma di partecipazione agli utili o con attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato Azioni di futura emissione - spettanti agli amministratori, sono stabiliti all'atto della nomina o dall'Assemblea; può inoltre essere deliberata un'indennità di fine mandato.

25.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.



The image shows a handwritten signature in black ink over a blue circular stamp. The stamp contains the text 'SOCIETÀ' at the top and 'SINDACALE' at the bottom, with a central emblem. The signature appears to be 'D. C. U.'.

25.3 L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Tutti gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato.

ARTICOLO 26 - (COLLEGIO SINDACALE)

26.1 Il Collegio Sindacale è composto di 3 (tre) sindaci effettivi; devono inoltre essere nominati 2 (due) sindaci supplenti. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa (anche regolamentare) di volta in volta applicabile alla Società. La perdita dei predetti requisiti comporta la decadenza dalla carica. I sindaci sono tenuti a comunicare prontamente alla Società la perdita dei requisiti funzionali all'assunzione ed al mantenimento della stessa.

26.2 I membri del Collegio Sindacale restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

26.3 L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

26.4 I membri del Collegio Sindacale vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati alla carica di sindaci effettivi e sindaci supplenti devono essere rispettivamente elencati in sezioni divise, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

26.5 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

26.6 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme a altri Azionisti rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle Azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società.

26.7 Ogni Azionista può concorrere a presentare e votare (anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie) una sola lista. Nel caso in cui un Azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida.

26.8 Le liste, corredate dei *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dagli Azionisti che le hanno presentate devono essere consegnate preventivamente alla Società entro, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, e non oltre, 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione per deliberare sulla nomina dei membri del Collegio Sindacale, unitamente alla documentazione attestante la qualità di Azionista da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto per i membri del Collegio Sindacale.

26.9 Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 26.10, al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle 2 (due) liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti con i seguenti criteri:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente; e

b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco supplente;

26.10 La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto come sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) del paragrafo 26.8 che precede.

26.11 Qualora nessuna lista, oltre alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la sua presentazione, allora, in tal caso (anche in deroga al paragrafo 26.8 che precede), tutti i membri del Collegio Sindacale dovranno essere tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

26.12 In caso di parità di voti tra liste, si procederà a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte dell'Assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti dei presenti senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando che la composizione del Collegio Sindacale dovrà essere conforme alla legge e allo Statuto.

26.13 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista presentata.

26.14 In mancanza di liste, ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero di membri stabilito dal presente Statuto ovvero non sia stato possibile nominare i sindaci con il meccanismo del voto di lista, il Collegio Sindacale viene nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

26.15 In caso di cessazione della carica di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'Assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o

supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza prevista per la relativa deliberazione senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta.

26.16 Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge.

26.17 Le riunioni del Collegio Sindacale si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, ai sensi del paragrafo 24.5 che si applicherà *mutatis mutandis*.

ARTICOLO 27 - (REVISIONE LEGALE DEI CONTI)

27.1 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

27.2 L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; l'incarico ha la durata stabilita dalla legge.

ESERCIZI SOCIALI E REDAZIONE DEL BILANCIO

ARTICOLO 28 - (ESERCIZIO SOCIALE E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI)

28.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

28.2 Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

28.3 Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'Assemblea stessa.

28.4 Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti su dividendi.

28.5 È consentita, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 2349, comma 1, c.c.

RECESSO E SCIoglIMENTO

ARTICOLO 29 - (RECESSO)

29.1 I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

29.2 Non spetta tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

29.3 I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore di liquidazione delle Azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge, facendo riferimento, ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle Azioni qualora siano negoziate nell'Euronext Growth Milan, alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei 6 (sei) mesi che precedono la pubblicazione ovvero la ricezione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso, ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, ovvero, se superiore, al valore risultante dall'applicazione del criterio stabilito dal comma 2 dello stesso articolo.

ARTICOLO 30 - (NOMINA DEI LIQUIDATORI)

30.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

MISCELLANEA

ARTICOLO 31 - (DISPOSIZIONI GENERALI)

31.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge.



The image shows a circular blue stamp of the company, likely the Chamber of Commerce, with a handwritten signature in black ink over it.

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art. 23, comma 3 D.Lgs. 7/03/2005, n. 82 e art. 68-ter Legge 16/02/1913, n. 89)

(imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 22/02/2007 mediante modello unico informatico - M.U.I.).

Certifico io sottoscritta dottoressa **Diletta Girardi**, notaio residente in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza, Varese, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza valido fino al 2/10/2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia composta di numero 36 (trentasei) facciate e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, sottoscritto a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del D.Lgs. 7/03/2005 n. 82, la presente copia di documento cartaceo su supporto informatico "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".

In Milano, nel mio studio in via Sant'Antonio n. 11, il giorno 4 (quattro) dicembre 2023 (duemilaventitré).

File firmato digitalmente dal notaio Diletta Girardi